

PROSPETTO: 1-S.p.A.

S.p.A. COSTITUITE O PARTECIPATE DA COMUNI (importi in milioni di Lire)

CODICE	COMUNE	PR	CODICE DI ATTIVITA'	M=	ANNO	RAGIONE SOCIALE	> T < P	CAPITALE SOCIALE	% CO MUNE	% P RIVATI	% P UBB.	PERDITE	UTILI
S32	MANTOVA	MN	A1		1979	MANTUA TOUR S.P.A.	T	400	4,075	0	95,925	0	3
S33	MANTOVA	MN	A2		1995	S.I.E.M. S.P.A.	T	1.000	13,85	0	86,14	179	0
S34	MERATE	LC	M	A4 A5	1995	ECOSYSTEM S.P.A.	T	5.000	62,16	0	37,74	0	9
S35	MILANO	MI	A1		1948	S.E.A. S.P.A.	>	50.000	84,599	0,045	15,396	0	51.739
S36	MILANO	MI	A11		1992	MILANO SPORT S.P.A.	T	2.100	93	0	7	0	42
S37	MILANO	MI	A13		1956	SOGEMI S.P.A.	>	27.877	99,9716	0,001	0,001	D.N.D.	D.N.D.
S38	MONTICHIARI	BS	A13		1991	CENTRO FIERA SPA	T	200	90	0	10	0	4
S39	MONTICHIARI	BS	M	A2 A8	1992	C.B.B.O. S.P.A.	>	400	12,93	45	42,07	0	205
S40	MONZA	MI	A12		1994	CENTRALE LATTE MONZA S.P.A.	T	5.000	100	0	0	876	0
S41	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	M	A3 A4	1995	SO.GE.IM S.p.A. (SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI)	T	200	60	0	40	0	0
S42	PONTE SAN PIETRO	BG	M	A2 A4 A5	1995	ECOISOLA SPA	T	210	4,76	0	95,24	134	0
S43	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	A2		1992	S.A.B.B. - SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A.	T	201	9	0	91	61	0
S44	ROVATO	BS	M	A3 A4 A5 A2	1973	COGEME SPA	T	7.080	19,88	0	80,12	0	4.573
S45	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	A3		1952	METANO SANT'ANGELO LODIGIANO	P	400	50	50	0	0	50
S46	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	M	A7 A8	1991	E.A.L.	T	210	6	0	94	0	7
S47	SONDRIO	SO	A1		1995	SOC. TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO S.P.A.	T	2.555	4,2	0	95,8	3	0
S48	SONDRIO	SO	M	A2 A5	1995	SOC. PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A.	T	6.000	9,09	0	90,91	32	0
S49	VARESE	VA	A1		1995	A. V. T. S.P.A.	T	2.833	99,29	0	0,71	0	36
REGIONE PIEMONTE													
S50	ARENZANO	GE	A11		1990	PORTO DI ARENZANO S.p.a.	>	2.000	51	49	0	230	0
S51	IMPERIA	IM	A1		1975	RIVIERA TRASPORTI S.P.A.	T	4.126	0,287	0	99,713	3.500	0
S52	IMPERIA	IM	A2		1993	ECO IMPERIA S.P.A.	>	1.852	51	49	0	0	18
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE													
S53	TRENTO	TN	A1		1987	AEREOPORTO G. CAPRONI S.P.A.	>	4.945	7,73	0,18	91,82	198	0
S54	TRENTO	TN	A1		1922	ATESINA S.P.A.	T	11.334	0,002	0	99,998	7.112	0
S55	TRENTO	TN	A1		1908	FERROVIA TRENTO MALE' S.P.A.	>	10.696	7,3945	10,253	82,353	4.151	0
S56	TRENTO	TN	A1		1980	INTERPORTO DOGANALE DI TRENTO S.P.A.	P	4.400	4,5	50	45,5	655	0
S57	TRENTO	TN	A12		1946	CENTRALE DEL LATTE S.P.A.	>	1.000	99	1	0	0	18
S58	TRENTO	TN	A13		1953	CENTRALI ORTOFRUTTICOLE TARENTINE S.P.A.	>	1.754	22,59	4,33	72,9	0	17
S59	TRENTO	TN	A14		1983	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	>	2.000	1,265	1,265	97,47	0	418
S60	TRENTO	TN	A1		1959	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	>	107.415	4,17	16,815	79,015	0	39
S61	TRENTO	TN	A4		1927	SOCIETA' INDUSTRIALE TRENTINA S.P.A.	>	6.630	93	6	1	0	2.456
REGIONE VENETO													
S62	BELLUNO	BL	A1		1957	DOLOMITI BUS S.P.A.	T	4.999	16,53	0	83,47	1.809	0
S63	BUSSOLENGO	VR	A1		1978	AEROPORTO V.CATULLO DI VERONA DI VILLAFRANCA	T	17.500	0,2	0	99,8	0	4.431
S64	CALDOGNO	VI	A2		1983	SORARIS S.P.A.	T	583	11,11	0	88,89	0	12

PROSPETTO: 1-S.p.A

S.p.A. COSTITUITE O PARTECIPATE DA COMUNI (Importi in milioni di Lire)

CODICE	COMUNE	PR	CODICE DI ATTIVITA'	M=	ANNO	RAGIONE SOCIALE	> T < P	CAPITALE SOCIALE	% CO MUNE	% P RIVATI	% P UBB.	PERDITE	UTILI
S66	ESTE	PD	M	A2 A8 A9 A5 A14	1995	S.E.S.A. S.P.A.	>	400	51	49	0	0	504
S66	MOGLIANO VENETO	TV	M	A3 A4 A5	1986	SPIM - SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO - S.P.A.	<	1.200	49	51	0	0	546
S67	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	M	A2 A5	1988	M.B.S. MONTECCHIO BRENDOLA SERVIZI S.P.A.	T	200	50	0	50	0	1.164
S68	TREVISO	TV	A1		1986	AEREOPORTO DI TREVISO S.P.A.	<	3.120	37,629	56,736	5,634	2.400	0
S69	TREVISO	TV	A1		1978	AEREOPORTO DI VENEZIA MARCO POLO	>	7.500	1	30	69	0	15.300
S70	TREVISO	TV	A1		1926	AUTOVIE VENETE S.P.A.	>	248.283	0,0005	0,2945	99,705	0	10.448
S71	TREVISO	TV	A13		1991	TREVISO MERCATI S.P.A.	>	1.448	64,2	33,83	1,97	0	168
S72	TREVISO	TV	A1		1980	SOCIETA' PER L'AUTOSTRADA DI ALEMAGNA S.P.A.	T	600	8,3	0	91,7	0	7
S73	TREVISO	TV	A16		1983	TREVISO SERVIZI S.P.A.	>	3.480	45,97	8,06	45,97	0	41
S74	VENEZIA	VE	A11		1991	VENEZIA SPIAGGE S.P.A.	>	1.500	51	49	0	0	98
S76	VENEZIA	VE	A14		1989	VENIS S.P.A.	T	2.000	44	0	56	0	493
S76	VERONA	VR	A13		1989	VERONAMERCATO S.P.A.	>	40.000	60,3925	31,608	8	4.004	0
S77	VICENZA	VI	A1		1970	SOC. PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE E TRAMVIE VIC. NE S.P.A.	T	8.546	0,18	0	99,82	454.138	0
S78	VITTORIO VENETO	TV	A1		1989	AZIENDA TRASPORTI MESULANA S.P.A.	T	4.828	99,99	0	0,01	3.202	0
REGIONE EMILIA ROMAGNA													
S79	BOLOGNA	BO	A1		1982	SOCIETA' AEREOPORTO BOLOGNA S.P.A. S.A.B.	>	12.750	20,23	9,09	70,68	0	802
S80	BOLOGNA	BO	A14		1984	SIOMATICA S.P.A.	<	700	5	95	0	0	406
S81	BOLOGNA	BO	A1		1987	CONCESSIONARIA CONSORTILE AUTOSTAZIONE S.P.A.	>	400	50,5	3,88	45,62	0	2
S82	BOLOGNA	BO	A14		1995	PROGETTO CITY CARD S.P.A.	>	700	51	49	0	0	58
S83	BOLOGNA	BO	M	A2 A3 A4	1995	SOCIETA' SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI BOLOGNA	T	220	89,45	0	10,45	0	1
S84	BOLOGNA	BO	A1		1971	INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.	>	26.584	35,1	42,6	22,28	0	1.404
S86	CASTELNUOVO RANGONE	MO	A5		1993	Depura S.p.a.	>	200	46	49	5	25	0
S86	COMACCHIO	FE	A5		1971	SACECCAV DEPURAZIONI SACEDE S.P.A.	T	8.000			100	0	0
S87	COMACCHIO	FE	M	A11 A8 A16	1973	SOCIETA' ITTICOLTURA VALLI DI COMACCHIO (IN LIQUIDAZIONE)	T	800	10	0	90	0	14
S88	COPPARO	FE	A16		1975	S.I.PRO. SOCIETA' INTERVENTI PRODUTTIVI	>	7.019	0,4	25	74,6	568	0
S89	CORREGGIO	RE	A14		1994	METRA S.P.A.	T	200	4,4	0	95,6	0	0
S90	FORLI'	FO	A1		1961	S.E.A.F. S.P.A. SOC. ESERCIZIO AEROPORTI FORLI'	>	216	94,63	1,01	4,36	951	0
S91	FORLI'	FO	A1		1957	SAPIR S.P.A. PORTO INTERMODALE RA	>	20.720	0,21	49,5	50,29	0	3.475
S92	FORLI'	FO	A15		1988	SERINAR S.P.A. SERVIZI INTEGRATI D'AREA	>	4.056	25,1	21,46	53,44	2.397	0
S93	FORLI'	FO	A16		1994	SAPRO S.P.A. SOC. PER LO SVILUPPO DELLE AREE PRODUTTIVE	T	8.800	33	0	67	0	671
S94	FORLI'	FO	A4		1994	ROMAGNA ACQUE S.P.A.	T	673.000	11,918	0	88,082	0	2.800

PROSPETTO. 1-S.p.A.

S.p.A. COSTITUITE O PARTECIPATE DA COMUNI (importi in milioni di Lire)

CODICE	COMUNE	PR	CODICE DI ATTIVITA'	M=	ANNO	RAGIONE SOCIALE	> T < P	CAPITALE SOCIALE	% CO MUNE	% P RIVATI	% P UBB.	PERDITE	UTILI
S96	GAMBETTOLA	FO	M	A2 A3 A4	1993	A.U.R.A. S.P.A.	T	40.594	12	0	88	0	1.809
S96	PARMA	PR	A2		1990	N.I.T.I.R. PARMA S.P.A.	>	200	51	49	0	78	0
S97	PARMA	PR	A2		1989	R.P.E. RICICLO PLASTICHE ETEROGENEE S.P.A.	<	228	20	80	0	534	0
S98	PARMA	PR	M	A3 A4 A7	1992	S.A.R.E.M. S.P.A.	T	2.228	100	0	0	0	13
S99	REGGIOLO	RE	A2		1994	S.A.B.A.R. SPA - SERV. AMB. BASSA REGGIANA	T	3.749	11,86	0	88,14	0	6.965
S100	RICCIONE	RN	A15		1992	UNI. TU. RIM. S.P.A. - SOCIETA' PER L'UNIVERSITA' NEL RIMINESE	>	200	3	47	50	1.065	0
S101	RIMINI	RN	A4		1994	AMIR S.P.A.	>	43.377	99,292	0,892	0,016	0	468
S102	RIMINI	RN	A6		1994	AMFA S.P.A.	T	34.519	99,997	0	0,003	0	80
S103	RIMINI	RN	M	A2 A6	1994	AMIA S.P.A.	>	20.308	98,49	1,48	0,03	0	3.378
S104	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	A13		1989	CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE S.P.A.	>	1.208	0,49	23,24	76,27	199	0
S105	SASSUOLO	MO	A2		1994	S.A.T. SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO	T	1.000	41		59	0	791
S106	SASSUOLO	MO	A3		1993	ENERGIA E AMBIENTE CITTA' DI SASSUOLO S.P.A.	>	8.039	51	49	0	0	1.529
REGIONE TOSCANA													
S107	EMPOLI	FI	M	A4 A3 A11 A5 A2	1995	PUBLISER SpA	>	30.500	40,67	0,33	59	28	0
S108	FIESOLE	FI	A2		1991	S.A. FI. S.p.A. Soc. Serv. Ambientali Area Fiorentina	>	4.000	8	40	52	401	0
S109	FIRENZE	FI	A16		1990	S.O.F. S.P.A.	>	5.500	50,87	49,13	0	0	950
S110	FIRENZE	FI	A3		1972	FIorentina GAS S.P.A.	<	10.000	48,35	51,02	0,63	0	2.264
S111	FIRENZE	FI	A7		1984	S. IL. FI. S.P.A.	<	1.500	30	70	0	0	746
S112	FIRENZE	FI	A1		1984	S.A.F. S.P.A.	>	5.000	25,26	23,86	51	0	362
S113	FIRENZE	FI	A1		1978	S.A.T. S.P.A.	>	11.000	2	31	67	0	408
S114	FIRENZE	FI	A10		1986	FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.	>	11.800	38,34	37,2	24,46	0	252
S116	FIRENZE	FI	A12		1982	CENTRALE DEL LATTE DI FI-PT-LI S.P.A.	>	8.722	55,27	0,012	44,7	0	61
S116	FIRENZE	FI	A13		1972	CE.A.F.F. S.P.A.	>	16.784	0,5	20,04	79,46	291	0
S117	FIRENZE	FI	A13		1987	MERCAFIR S.P.A.	>	2.728	65,88	34,12	0	642	0
S118	FIRENZE	FI	A14		1995	CESVIT S.P.A.	>	2.968	10,38	11,8	77,82	348	0
S119	FIRENZE	FI	A14		1986	SO.GE.SE. S.P.A.	>	5.047	13,64	45,9	40	0	1.112
S120	GROSSETO	GR	A1		1972	RAMA S.P.A.	>	1.645	17,2114	0,0085	82,783	1.700	0
S121	GROSSETO	GR	A1		1979	SAT SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO "GALILEO GALILEI" S.P.A.	>	11.000	0,73	30,73	68,54	0	408
S122	GROSSETO	GR	A1		1989	SOCIETA' ESERCIZIO AEROPORTO DELLA MAREMMA - GROSSETO - SEAM S.P.A.	>	971	24,72	25,84	49,44	102	0
S123	GROSSETO	GR	A11		1993	MARINA DI SAN ROCCO S.P.A.	<	200	3	96,5	0,5	20	0
S124	GROSSETO	GR	A13		1995	ENTE COMUNALE DI CONSUMO S.P.A.	T	569	100	0	0	175	0
S125	GROSSETO	GR	A14		1994	GROSSETO SVILUPPO S.P.A.	<	1.190	12,8	62,2	25,2	33	0
S126	GROSSETO	GR	A14		1994	MAREMMA FIERE - FIMAR S.P.A.	>	252	15,86	9,2	74,94	0	62

PROSPETTO: 1-S.p.A.

S.p.A. COSTITUITE O PARTECIPATE DA COMUNI (importi in milioni di Lire)

CODICE	COMUNE	PR	CODICE DI ATTIVITA'	M=	ANNO	RAGIONE SOCIALE	> T < P	CAPITALE SOCIALE	% CO MUNE	% P RIVATI	% P UBB.	PERDITE	UTILI
S127	GROSSETO	GR	A14		1991	REGIONE RECUPERO RISORSE S.P.A.	>	1.813	0,33	23,71	75,96	76	0
S128	S.CROCE SULL'ARNO	PI	A5		1983	AQUARNO S.P.A.	<	1.500	5,1	83,2	1,75	139	0
S129	S.CROCE SULL'ARNO	PI	A5		1980	CONSORZIO DEPURATORE S.P.A.	<	249	0,1	99,9	0	0	9.124
S130	SAN MINIATO	PI	A11		1992	SOCIETA' CONSO. ILE PROMOZIONI RISORSE SANMINIATESI S.P.A.	>	200	96	4	0	0	0
S131	SAN MINIATO	PI	A2		1988	C.I.S. S.P.A.	<	200	11,35	60	28,65	0	9.124
S132	SAN MINIATO	PI	A5		1985	CUOIODEPUR S.P.A.	<	259	3,7	96,3	0	0	0
S133	SIENA	SI	A10		1991	SIENA PARCHEGGI S.P.A.	>	2.500	60	40	0	365	0
S134	SINALUNGA	SI	A1		1914	LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	>	D.N.D.	2,75	0,06	97,19	0	1.003
REGIONE UMBRIA													
S135	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	A2		1990	TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	>	312	9,6	48	42,4	0	24
S136	CITTA' DI CASTELLO	PG	M	A11 A2 A5 A4 A16	1984	SO.GE.PU.(SOCIETA' GESTIONI PUBBLICHE)	T	1.000	86,4	0	13,6	0	4.874
S137	FOLIGNO	PG	A2		1989	CENTRO AMBIENTE S.P.A.	>	200	51	49	0	0	9
S138	MARSCIANO	PG	M	A2 A4 A5	1993	SIA S.P.A. - SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE	>	630	50,52	9	40,48	0	120
S139	PERUGIA	PG	A1		1977	SASE S.P.A.	>	1.223	21,037	34,72	44,25	544	0
S140	PERUGIA	PG	A10		1963	SIPA S.P.A.	>	2.543	57,58	42,42	0	0	28
S141	PERUGIA	PG	A14		1980	CESAP S.P.A.	<	1.000	33	67	0	0	507
S142	PERUGIA	PG	A2		1980	GESENU S.P.A.	<	1.000	45	55	0	0	861
S143	PERUGIA	PG	M	A2 A14	1989	GE.A. S.P.A.	<	200	20	80	0	0	104
S144	SPOLETO	PG	A1		1964	SOCIETA' SPOLETINA IMPRESA TRASPORTI	T	2.332	50	0	50	1.220	0
S145	SPOLETO	PG	A14		1995	CRUED S.P.A.	>	2.800	2,57	49	48,43	2.626	0
REGIONE MARCHE													
S146	OSIMO	AN	A2		1991	MARCHE AMBIENTE S.P.A.	>	200	51	49	0	IN LIO	
S147	OSIMO	AN	A5		1993	GEOS S.P.A.	>	200	51	49	0	0	638
S148	SAN SEVERINO MARCHE	MC	A13		1990	CE.MA.CO. s.p.a.	T	2.355	8,492	0	91,508	0	3.237
REGIONE LATIO													
S149	VITERBO	VT	M	A5 A7	1993	CENTRO ENERGIA VITERBO	>	200	51	49	0	1	0
REGIONE PUGLIA													
S150	LECCE	LE	A1		1976	SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO	T	2.970	3,04	0	96,96	0	694
REGIONE SICILIA													
S151	LEONFORTE	EN	A2		1989	ENNA AMBIENTE S.p.A.	>	300	1	45	54	0	22
S152	MASCALUCIA	CT	A8		1995	MO.SE.MA. S.p.A.	>	300	55	45	0	18	0
S153	PRIOLO GARGALLO	SR	A2		1990	SOCIETA' MISTA	>	200	51	49	0	0	27

PROSPETTO N. 2-S.p.A.
SUDDIVISIONE S.p.A. SECONDO L'ANNO DI COSTITUZIONE.

REGIONE	DAL 1890 AL 1959	DAL 1960 AL 1969	DAL 1970 AL 1979	DAL 1980 AL 1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	TOTALE S.p.A.
PIEMONTE	2	3	0	4	3	0	0	0	2	0	14
LOMBARDIA	4	0	5	4	0	3	6	0	3	10	35
LIGURIA	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	3
TRENTINO ALTO ADIGE	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	9
VENETO	2	2	3	7	0	2	0	0	0	1	17
EMILIA ROMAGNA	1	2	4	5	1	0	2	3	8	2	28
NORD	16	7	13	23	5	5	8	4	13	13	106
TOSCANA	1	0	5	11	1	3	1	1	2	3	28
UMBRIA	0	2	1	5	1	0	0	1	0	1	11
MARCHE	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
LAZIO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
CENTRO	1	2	6	16	3	4	1	4	2	4	43
PUGLIA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SICILIA	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	3
SUD	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	4
TOTALE	16	9	20	40	9	9	9	8	15	18	153

PROSPETTO N. 3-S.P.A.
SUDDIVISIONE S.P.A. PER REGIONI E GRANDI AREE GEOGRAFICHE SECONDO LA QUOTA
PARTECIPATIVA AL CAPITALE SOCIALE PUBBLICO.

REGIONE	MINORITARIO	MAGGIORITARIO	PARITARIO	TOTALE	N. S.P.A.
PIEMONTE	5	6	1	2	14
LOMBARDIA	1	9	1	24	35
LIGURIA	0	2	0	1	3
TRENTINO ALTO ADIGE	0	7	1	1	9
VENETO	2	7	0	8	17
EMILIA ROMAGNA	2	15	0	11	28
NORD	10	46	3	47	106
TOSCANA	8	19	0	1	28
UMBRIA	3	6	0	2	11
MARCHE	0	2	0	1	3
LAZIO	0	1	0	0	1
CENTRO	11	28	0	4	43
PUGLIA	0	0	0	1	1
SICILIA	0	3	0	0	3
SUD	0	3	0	1	4
TOTALE	21	77	3	52	153

PROSPETTO N. 4-S.p.A.

SUDDIVISIONE S.p.A. PER REGIONI E GRANDI AREE GEOGRAFICHE SECONDO I CODICI DI ATTIVITA'.

REGIONE	CODICI DI ATTIVITA'																	N. S.p.A.
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	M		
PIEMONTE	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	14	
LOMBARDIA	8	5	1	0	2	0	0	1	0	1	1	3	2	0	0	11	35	
LIGURIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	
TRENTINO ALTO ADIGE	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	9	
VENETO	8	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	3	17	
EMILIA ROMAGNA	5	4	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	3	2	2	5	28	
NORD	31	13	3	3	4	1	0	1	0	3	2	8	12	2	3	20	106	
TOSCANA	6	2	1	0	3	0	1	0	2	2	1	3	5	0	1	1	28	
UMBRIA	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	3	11	
MARCHE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	
LAZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
CENTRO	8	6	1	0	4	0	1	0	3	2	1	4	7	0	1	5	43	
PUGLIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
SICILIA	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
SUD	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
N. S.p.A.	40	21	4	3	8	1	1	2	3	5	3	12	19	2	4	25	153	

PROSPETTO N. 5-S.p.A.

SUDDIVISIONE S.p.A. COSTITUITE O PARTECIPATE DOPO IL 1990 PER REGIONI E GRANDI AREE TERRITORIALI

SECONDO IL CODICE DI ATTIVITA'.

REGIONE	DAL 1990 AL 1995																TOTALE S.p.A.
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	M	
PIEMONTE	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5
LOMBARDIA	2	4	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	10	22
LIGURIA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
TRENTINO ALTO ADIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
EMILIA ROMAGNA	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	16
NORD	2	10	1	2	2	1	0	1	0	3	1	3	4	1	1	16	48
TOSCANA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4	0	1	1	11
UMBRIA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
MARCHE	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
LAZIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
CENTRO	0	3	0	0	1	0	0	0	1	2	0	2	5	0	1	3	18
PUGLIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SICILIA	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SUD	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTALE	2	14	1	2	3	1	0	2	1	5	1	5	9	1	2	19	68

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 6 S.p.A.

S.p.A. COSTITUITE O PARTECIPATE DAI COMUNI DAL 1990. (importi in milioni di Lire)

CODICE	CODICE DI ATTIVITA'	M=	ANNO	> T < P	CAPITALE SOCIALE	% C OMUN E	% P RIVA TI	% P UBBL.	PERDITE	UTILI	% DI PERDITA SUL CAP. SOC.	% DI UTILI SUL CAP. SOC.
S5	A14		1990	>	1.485	1,02	47	51,98	1.222	0	82,29%	
S9	M	A2 A10	1990	<	5.000	12	77,5	10,5	23	0	0,46%	
S11	A13		1990	>	7.930	40,83	19,85	39,32	39	0	0,49%	
S12	A2		1994	T	200	29,66	0	70,34	D.N.D.	D.N.D.	D.N.D.	D.N.D.
S14	A2		1994	>	200	51	49	0	662	0	331,00%	
S15	M	A3 A4 A5 A2 A7	1994	>	100.000	99,5	0,5	0	6.239	0	6,24%	
S17	M	A2 A5	1994	T	200	24,55	0	75,45	0	2		1,00%
S18	A5		1992	T	29.000	20	0	80	0	91		0,31%
S19	A8		1992	T	880	8,2	0	91,8	61	0	6,93%	
S21	A2		1995	>	1.000	4,58	0	95,42	180	0	18,00%	
S25	A14		1992	>	300	11,67	49,33	39	10	0	3,29%	
S28	M	A3 A4 A5	1995	T	50.000	0,065	0	99,94	0	181		0,36%
S29	A2		1995	T	20.000	22,83	0	77,17	0	60		0,30%
S31	M	A7 A8	1991	T	210	6	0	94	0	7		3,24%
S33	A2		1995	T	1.000	13,85	0	86,14	179	0	17,90%	
S34	M	A4 A5	1995	T	5.000	62,16	0	37,74	0	9		0,18%
S36	A11		1992	T	2.100	93	0	7	0	42		2,00%
S38	A13		1991	T	200	90	0	10	0	4		2,00%
S39	M	A2 A8	1992	>	400	12,93	45	42,07	0	205		51,25%
S40	A12		1994	T	5.000	100	0	0	876	0	17,52%	
S41	M	A3 A4	1995	T	200	60	0	40	0	0		
S42	M	A2 A4 A5	1995	T	210	4,76	0	95,24	134	0	63,81%	
S43	A2		1992	T	201	9	0	91	61	0	30,42%	
S46	M	A7 A8	1991	T	210	6	0	94	0	7		3,33%
S47	A1		1995	T	2.555	4,2	0	95,8	3	0	0,12%	
S48	M	A2 A5	1995	T	6.000	9,09	0	90,91	32	0	0,53%	
S49	A1		1995	T	2.833	99,29	0	0,71	0	36		1,27%
S50	A11		1990	>	2.000	51	49	0	230	0	11,50%	
S52	A2		1993	>	1.852	51	49	0	0	18		0,97%
S65	M	A2 A8 A9 A5 A14	1995	>	400	51	49	0	0	504		126,00%
S71	A13		1991	>	1.446	64,2	33,83	1,97	0	168		11,62%
S74	A11		1991	>	1.500	51	49	0	0	98		6,53%
S82	A14		1995	>	700	51	49	0	0	58		8,29%
S83	M	A2 A3 A4	1995	T	220	89,45	0	10,45	0	1		0,45%
S85	A5		1993	>	200	46	49	5	25	0	12,50%	
S89	A14		1994	T	200	4,4	0	95,6	0	0	0,00%	0,00%
S93	A16		1994	T	8.800	33	0	67	0	671		7,63%
S94	A4		1994	T	673.000	11,92	0	88,08	0	2.800		0,42%
S95	M	A2 A3 A4	1993	T	49.594	12	0	88	0	1.809		3,65%
S96	A2		1990	>	200	51	49		78	0	39,00%	
S98	M	A3 A4 A7	1992	T	2.228	100	0	0	0	13		0,58%
S99	A2		1994	T	3.749	11,86	0	88,14	0	6.965		185,78%
S100	A15		1992	>	200	3	6	97	1.065	0	532,50%	
S101	A4		1994	>	43.377	99,29	0,692	0,016	0	468		1,08%
S102	A6		1994	T	34.519	100	0	0,003	0	80		0,23%
S103	M	A2 A8	1994	>	20.306	98,49	1,48	0,03	0	3.378		16,64%
S105	A2		1994	T	1.000	41	0	59	0	791		79,10%
S106	A3		1993	>	8.039	51	49	0	0	1.529		19,02%
S107	M	A4 A3 A11 A5 A2	1995	>	30.500	40,67	0,33	59	28	0	0,09%	
S108	A2		1991	>	4.000	8	40	52	401	0	10,03%	
S109	A16		1990	>	5.500	50,87	49,13	0	0	950		17,28%
S118	A14		1995	>	2.968	10,38	11,8	77,82	348	0	11,73%	
S123	A11		1993	<	200	3	96,5	0,5	20	0	10,00%	
S124	A13		1995	T	569	100	0	0	175	0	30,76%	
S125	A14		1994	<	1.190	12,6	62,2	25,2	33	0	2,77%	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO N. 6 S.p.A.

S.p.A. COSTITUITE O PARTECIPATE DAI COMUNI DAL 1990. (importi in milioni di Lire)

CODICE	CODICE DI ATTIVITA'	M=	ANNO	> T < P	CAPITALE SOCIALE	% C OMUN E	% P PRIVA TI	% P UBBL.	PERDITE	UTILI	% DI PERDITA SUL CAP. SOC.	% DI UTILI SUL CAP. SOC.
S126	A14		1994	>	252	15,86	9,2	74,94	0	62		24,60%
S127	A14		1991	>	1.813	0,33	23,71	75,96	76	0	4,19%	
S130	A11		1992	>	200	96	4	0	0	0		
S133	A10		1991	>	2.500	60	40	0	365	0	14,60%	
S135	A2		1990	>	312	9,6	48	42,4	0	24		7,69%
S138	M	A2 A4 A5	1993	>	630	50,52	9	40,48	0	120		19,05%
S145	A14		1995	>	2.800	2,57	49	48,43	2.626	0	93,79%	
S146	A2		1991	>	200	51	49	0	IN LIQ.			
S147	A5		1993	>	200	51	49	0	0	638		319,00%
S148	A13		1990	T	2.355	8,492	0	91,51	0	3.237		137,45%
S149	M	A5 A7	1993	>	200	51	49	0	1	0	0,39%	
S152	A8		1995	>	300	55	45	0	18	0	6,00%	
S153	A2		1990	>	200	51	49	0	0	27		13,50%

Prospetto n.1. S.p.A.

Vengono indicati per ciascuna società la data di costituzione, la ragione sociale, il capitale sociale totale e la relativa quota percentuale del comune di riferimento e dei soci privati e pubblici, nonché le perdite o gli utili di esercizio.

Le società individuate sono 153, con una maggiore concentrazione numerica nei seguenti comuni : Firenze (11), Trento (9), Biella (7), Grosseto (7), Treviso (6), Bologna (6), Forlì (5), Cremona (4).

Prospetto n.2 S.P.A.

Le società censite sono state suddivise per regioni e grandi aree geografiche, secondo l'anno di costituzione.

Dal 1990 al 1995 risultano costituite n.68 società; dato, questo, che risulta superiore di oltre il 62% rispetto al numero delle società censite nel decennio antecedente, nonché triplicato rispetto al numero delle società censite nell'intervallo temporale decorrente dal 1970 al 1979.

Si registra, quindi, a partire dagli anni 1990 - in concomitanza con l'entrata in vigore della legge n.142 - un incremento, con un'accelerazione apprezzabile negli anni 1994 e 1995.

E' di tutta evidenza, peraltro, come la maggiore concentrazione sia localizzata al Nord (106), che precede il Centro (43) e le isole (4).

Prospetto n.3 S.P.A.

Le società censite sono state suddivise per regioni e grandi aree geografiche secondo la quota di partecipazione pubblica al capitale sociale, così contraddistinta: TOTALE (T), MAGGIORITARIA (>), PARITARIA (P), MINORITARIA (<).

Sia in ambito nazionale, sia nell'ambito geografico regionale prevalgono la formula maggioritaria (77), seguita da quella totale (52), che superano, rispettivamente, di oltre il triplo e di oltre il doppio il totale delle società miste a quota di capitale pubblico minoritario, ferma restando la modestissima evidenziazione di società miste a quota minoritaria (3 su 153).

Si constata, così, che le formule totale e maggioritaria sono largamente prevalenti.

In particolare, le società a capitale pubblico maggioritario, su un numero complessivo di 153, sono 77, di cui 46 nelle regioni del Nord, 28 del Centro e 3 in Sicilia. Ciò denota che tale formula è stata realizzata nel 50,3% dei casi, con prevalenza specifica in Toscana (19), in Emilia Romagna (15), in Lombardia (9).

Le società a capitale pubblico totale, su un numero complessivo di 153, sono 52, di cui 47 nelle regioni del Nord e 5 del Centro sud e isole. Ciò denota che tale formula è stata realizzata nel 33,9% dei casi, con prevalenza in Lombardia (24), nell'Emilia Romagna (11), nel Veneto (8).

Infine, la formula con quota sociale pubblica minoritaria è presente solo in 21 casi (pari al 13,7%) e quella di partecipazione paritaria è modestissima (solo 3 casi su 153).

Prospetto n.4. S.p.A.

Tutte le società censite (153) sono state suddivise per regioni e grandi aree geografiche secondo i codici di attività, in modo da trarre utili indicazioni circa i settori

di servizio, maggiormente gestiti con lo strumento societario. Per le società multiservizi (M) i codici di attività possono rilevarsi dal prospetto n.1 s.p.a.

Nel complesso, e anche integrando questi ultimi dati, risultano prevalenti i seguenti settori: trasporti; smaltimento rifiuti; servizi tecnologici e di informazione; fognature; depurazione acque; autospurgo.

Prospetto n.5 S.p.A.

Attiene specificatamente alle società costituite o partecipate dai comuni dal 1990, anno di entrata in vigore della legge n.142.

Il dato, individuato nel numero di 68, è rilevante rispetto al totale (153) ed è pari al 44,4 %. Peraltro, se riguardato singolarmente può considerarsi inferiore alle aspettative; epperò va posto in correlazione anche con il quadro normativo, che è stato in continua evoluzione e presumibilmente ha concorso a non incentivare maggiori interventi.

Le predette società sono state suddivise per regioni e grandi aree territoriali secondo il codice di attività. Risulta frequente l'utilizzazione dello strumento societario per gestire più servizi al fine di realizzare economie di scala. Per dette società multiservizi (M) i codici di attività possono rilevarsi dal prospetto n.1 s.p.a.

Integrando anche questi ultimi dati, risultano prevalenti i seguenti settori: smaltimento rifiuti; fognature; autospurgo; depurazione acque; servizio idrico; servizi tecnologici e di informazione; distribuzione gas metano.

Prospetto n.6 s.p.a.

Attiene specificatamente alle società costituite o partecipate (n.68) dai comuni di riferimento dal 1990, anno di entrata in vigore della legge n.142 del 1990.

Il prospetto è riepilogativo e, in aggiunta al prospetto n.1, individua la percentuale degli utili o delle perdite sul capitale sociale.

Si registrano utili nella percentuale del 54% dei casi; può essere di interesse evidenziare che il 20,3% attiene al settore "multiservizi".

Si individuano perdite nella restante percentuale del 46%. Il dato, peraltro, è solamente in parte significativo perché è stato possibile riferirlo, purtroppo riduttivamente, ad un esercizio solamente al capitale sociale costituito; tuttavia riveste una certa significatività, tenuto conto che l'accertata diminuzione del capitale sociale di oltre 1/3 (artt. 2446 e 2447 c.c.) in conseguenza di perdite, comporta la riduzione del capitale sociale stesso e il contemporaneo aumento nell'ipotesi di riduzione al di sotto del limite previsto. In proposito, si rileva che per 6 società si registra una diminuzione del capitale sociale di oltre 1/3 in conseguenza delle evidenziate perdite.

Per talune di esse suscita, peraltro, perplessità il ricorso dello strumento societario.

Le istituzioni.

Al questionario hanno risposto affermativamente poche decine di comuni, che hanno fornito notizie in merito alla costituzione complessiva di non più di n.30 istituzioni, afferenti per la maggior parte alla gestione di servizi per anziani o culturali (biblioteche e teatri).

I dati raccolti, per la loro esiguità, non sono suscettibili di classificazioni o comparazioni, ma comunque hanno una loro significatività, confermando in concreto come detti organismi, per i quali invero si pronosticavano limitate possibilità di diffusione, stentino ad affermarsi nell'ambito degli enti locali.

Tali moduli gestori, infatti, sono stati previsti per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, ma hanno una complessa struttura organizzativa; godono di propri organi amministrativi (presidente, consiglio di amministrazione, direttore), di un proprio capitale di dotazione e di un proprio bilancio.

Pertanto, le istituzioni sono prive di personalità giuridica e, pur fruendo di autonomia gestionale, non hanno uno statuto e un regolamento propri, cosicché il loro ordinamento e funzionamento è disciplinato dall'ente locale da cui dipendono, che approva anche taluni atti fondamentali.

Tali connotazioni assimilano sostanzialmente ad una sezione dell'ente locale tali figure, la cui costituzione sembra comportare pochi vantaggi a fronte di rilevanti oneri aggiuntivi e numerosi adempimenti.

2.4.2 Profili normativi e spunti problematici.

Come è noto, la definizione del servizio pubblico ha formato oggetto di frequenti dispute dottrinali, che vanno dalla valorizzazione dell'elemento "soggettivo", all'inizio del secolo, a quella dell'elemento "oggettivo", particolarmente considerato a seguito dell'entrata in vigore del T.U. n.2578 del 1925. Epperò l'art.1 del predetto testo unico non forniva chiaramente la nozione di pubblico servizio, ma si limitava ad elencare, a titolo esemplificativo, una serie di servizi gestibili dai comuni. Secondo la disciplina antecedente la Costituzione del 1948 agli enti non spettavano obbligatoriamente tutte le attività elencate dalla legge, ma solo quelle previste espressamente come obbligatorie dall'art. 91 del T.U. 383 del 1934 o da altre norme specifiche.

L'art.43 della Costituzione ha poi fatto riferimento, in generale, ai "servizi pubblici essenziali" - considerati assieme alle fonti di energia ed alle situazioni di monopolio - per sancire la potestà del legislatore ordinario di riservarne, a fini di utilità generale, allo Stato, ad enti pubblici e ad altri soggetti la gestione in via esclusiva.

Quanto alla nozione di servizio pubblico, può qui richiamarsi - in via generale ed a prescindere dalla obbligatorietà od esclusività del servizio stesso che certamente non sono da considerare in via di equivalenza¹²⁷ - l'elaborazione giurisprudenziale che fa riferimento a "quel complesso di attività che la pubblica amministrazione pone in essere per il soddisfacimento di un pubblico interesse, la cui realizzazione o direttamente si attua con servizi propri o per mezzo di altri soggetti di diritto, ai quali, con apprezzamento discrezionale, ritenga di poter attribuire l'esercizio del diritto stesso".

Quanto alla gestione dei servizi pubblici da parte di soggetti esterni alle amministrazioni locali, rilevano oggi, in particolare, sia sotto il profilo contenutistico, sia sotto quello organizzativo gli interventi legislativi succedutisi, nella materia, a partire dalla legge n.142 del 1990 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali.

¹²⁷ Sussistono casi in cui la normativa ha qualificato un determinato servizio come obbligatorio per l'ente locale (ad esempio il servizio di smaltimento rifiuti urbani ex articolo 3 del dpr 10.9.82 n.915), ma ciò non significa che, in assenza di competenza esclusiva riservata per legge, la gestione del servizio non possa essere affidata dall'ente pubblico ad altro soggetto.

Tale legge ha preso in considerazione i servizi pubblici degli enti locali, dettando in proposito specifiche disposizioni nel capo VII, intestato, appunto, ai servizi.

Al comma 1 dell'art. 22 è stabilito, in particolare, che i comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, debbono provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Subito dopo, al comma 2, è sancito che "i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province siano stabiliti dalla legge".

Viene, così, riaffermata l'esigenza, in coerenza con l'art. 43 Cost., di individuare con legge quei servizi da riservare in via esclusiva alla gestione pubblica locale. Riseruva, questa, che trae la sua giustificazione nei fini di utilità generale, con l'intento di sottrarre alla concorrenza dei privati quelle attività che la "voluntas legis" reputa debbano essere svolte solo da un ente pubblico.

Norme in tale senso non sono state però emanate, mentre la stessa legge n. 142 ha circoscritto in cinque le forme con cui i comuni e le province possono gestire i servizi pubblici (in economia, in concessione, a mezzo di istituzioni e aziende speciali nonché di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale).

2.4.3 La gestione dei servizi a mezzo di società di capitali: profili evolutivi.

Quanto alla formula societaria, l'art. 2, comma 3 lettera e), della legge 142 del 1990 aveva previsto che le s.p.a. potessero essere costituite soltanto se "a prevalente capitale pubblico locale"¹²⁸.

Presto si è venuta però a creare una nuova tendenza, favorevole ad ammettere anche la partecipazione pubblica minoritaria. E' stato introdotto, quindi, nella legge 23 dicembre 1992, n. 498, l'art. 12, il quale al comma 1 contiene una deroga espressa all'art. 22 della citata legge 142 del 1990, nel senso che per la costituzione delle s.p.a. per la gestione dei servizi pubblici non è più richiesto il "vincolo della proprietà maggioritaria" degli enti pubblici.

Non solo, ma ivi è prescritto che gli enti interessati devono provvedere alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedura di evidenza pubblica. Inoltre, l'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci.

Al comma 2 è contenuta una delega al Governo per l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge 498, di un decreto legislativo per la disciplina della materia; ed ivi sono indicati i relativi principi e criteri direttivi.

Il decreto legislativo che avrebbe dovuto disciplinare la materia in virtù della delega contenuta nel citato comma 2 dell'art. 12 della legge 498 non è stato mai emanato.

Scaduta perciò la delega, il legislatore ha in un certo senso posto rimedio con l'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, come fissato dalla legge di conversione n. 95 del 29 marzo dello stesso anno.

¹²⁸ A seguito della recente legge n. 127 del 1997, che ha sostituito detto comma e), sono previste anche le società a responsabilità limitata.

Tale rimedio, però, non ha riguardato un rinnovo della delega scaduta, ma si è sostanziato in una norma delegificante la disciplina della materia, facendo rinvio ad un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ponendovi a base i principi ed i criteri contenuti nel comma 2 dell'art. 12 della più volte citata legge 498.

Il regolamento, che ai sensi dello stesso art. 4 del decreto-legge n. 26, avrebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione n. 95, vedeva la luce soltanto il 16 settembre 1996 con il numero 533, a termine largamente scaduto.

Dalla normativa in vigore risulta delineata una figura di società mista, chiamata a gestire il servizio pubblico, in relazione alla quale non si reputa possa sussistere un rapporto di concessione.

L'art. 22 della legge n. 142 del 1990, sia pure limitatamente alle previste s.p.a., pone invero queste, in rapporto alla effettuanda scelta gestionale, in alternativa alle concessioni a terzi e, in prosieguo, la stessa legge n. 498 del 1992 conferma implicitamente tale alternatività con riferimento alle società miste.

Ci si riferisce a tale ultimo proposito all'art. 12, comma 5, che pone, con specifico riferimento al soggetto chiamato a riscuotere le tariffe dei servizi pubblici, una netta distinzione tra gestione a mezzo di concessione e gestione a mezzo di società mista.

Anche la Corte di Cassazione, proprio con riferimento all'art. 22 della legge n. 142 del 1990, ha evidenziato come una volta deliberata la costituzione di una società per azioni per la gestione di un determinato servizio locale non necessiti un ulteriore provvedimento di concessione in senso tecnico, essendo conseguenziale l'affidamento diretto e privilegiato del servizio stesso alla società appositamente costituita, a seguito dell'opzione dell'ente. (cfr. Cass. SS.UU. n. 4939 del 1995).

Il rapporto fra ente e privato è, poi, disciplinato dal contratto di società e dagli atti negoziali conseguenziali, cosicché appare ultroneo ricercare altre fonti del rapporto.

L'affidamento diretto alla società partecipata è quindi ammissibile, sia per la società a capitale prevalentemente pubblico sia per quella a capitale minoritario, e si concretizza deliberando, con procedure di diritto pubblico, di avvalersi del modulo societario.

E' in tale ottica che il già citato regolamento approvato con il D.P.R. n. 533 del 16 settembre 1996, ha previsto che il socio privato di maggioranza sia scelto dall'ente promotore mediante una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Differente è il caso in cui la società mista intenda assumere la gestione di servizi di enti territoriali diversi da quelli partecipati o esercitare attività diverse da quelle di cui è originariamente affidataria, sebbene ricomprese nell'oggetto sociale.

In tali ipotesi, infatti, le società interessate, avvalendosi degli strumenti tipici dei soggetti privati ed essendo dotate di capacità analoghe a quelle proprie di questi ultimi, debbono conseguentemente partecipare a gare pubbliche di appalto per concorrere in posizione di parità con altri candidati.

Un cenno deve farsi anche alla recente legge n. 127 del 1997, che all'art. 17, commi 51-61, disciplina in modo innovativo taluni ulteriori aspetti del fenomeno societario.

In particolare, per quanto attiene al settore dei servizi pubblici, meritano segnalazione: la prevista trasformazione delle aziende speciali con atto unilaterale con legittimazione dell'ente locale a restare, per non oltre due anni, azionista unico (comma 51); la possibilità di scissione di un ramo aziendale da destinare a società di nuova costituzione (comma 57); la sostituzione del testo di cui all'art. 22, comma 3 lettera e), della legge n.142 del 1990 (comma 58).

Con riferimento a tale ultimo comma, va evidenziato che la nuova formulazione della lettera e) fornisce legittimazione giuridica alla gestione dei servizi pubblici locali a mezzo di società a responsabilità limitata, sia essa costituita o partecipata.

Tale intervento normativo apporta, quindi, un assenso autorevole in favore dell'utilizzo - peraltro, già in atto - di tale formula, che aveva già trovato conferma sul piano dottrinale in base a una lettura analitica della stessa legge n.142 del 1990; legge, questa, nella quale in alcuni passi si faceva riferimento generico a società di capitali e non già "sic et simpliciter" a società per azioni.

Resta da valutare, quindi, se l'esplicito riconoscimento determinerà incrementi numerici nella relativa scelta. E' opportuno evidenziare, però, che la disposizione autorizzativa, mentre consacra definitivamente l'ingresso di tale figura, tuttavia la ancora all'esigenza di accertare l'opportunità, al pari delle s.p.a., di una partecipazione pluri soggettiva (pubblica o privata).

Pertanto, anche se ai sensi del decreto legislativo n.88 del 3.3.1993, che ha recepito la direttiva 89/667/CEE, è stata ammessa la costituzione della s.r.l. con un unico socio, sembra permanere, invece, una preclusione nei casi in specie. E ciò, viene avvalorato anche dalla circostanza che il precedente comma 51, nel caso di trasformazioni aziendali, prevede la costituzione di una società per azioni, di cui l'ente locale può restare, sia pure temporaneamente, socio unico.

Sempre in relazione al predetto comma 58, è di non minore interesse la previsione che i servizi pubblici possano essere gestiti con s.p.a. o s.r.l., sia in considerazione della natura, sia (all'attualità) dell'ambito territoriale dell'erogando servizio.

Analizzando la portata della specifica disposizione, così come sostituita, emerge, infatti, che alla condizione originariamente posta per l'attuazione delle società - già individuata dalla legge n.142 del 1990 nella natura del servizio - se ne aggiunge ora un'altra in funzione alternativa.

2.4.4 Società per azioni per la gestione dei servizi pubblici locali, partecipate dalla Gepi S.p.A.

Ai sensi art. 4, comma 6 e 7, del decreto legge n.26 in data 31.1.95, convertito con modificazioni dalla legge n.95 del 1995, è prevista la costituzione di società per azioni con la GEPI s.p.a. o, anche, l'adesione a società già partecipate da comuni e province, al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori.

Sotto tale profilo, quindi, l'intento di favorire l'occupazione o la rioccupazione dei lavoratori si coniuga con la pur prevalente funzione imprenditoriale e con il principio ispiratore della formula societaria a livello locale, tendente a perseguire l'efficienza e l'efficacia della gestione.

E' da rilevare inoltre che, come stabilito dal successivo comma 8, le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI s.p.a. nelle predette società devono essere cedute entro il termine di 5 anni mediante gara pubblica.